



I.C. SAN GIORGIO MORGETO – MAROPATI
c.da Melia, San Giorgio Morgeto (RC)tel: 0966/946048
e-mail: rcic80200c@istruzione.it, pec:
rcic80200c@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiorgiomorgeto-maropati.edu.it
C.M: RCIC80200C - C.F.: 82002680807



Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
delle classi della scuola primaria e secondaria
Al DSGA

OGGETTO: Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 110 del 1/2/22 - indicazioni operative DECRETO-LEGGE-27-gennaio-2022-n.4 (“SOSTEGNI TER”).

Comunico che il Ministero dell’istruzione, con circolare prot. n. 110 dell’1/2/2022 che si allega, ha disposto le prime indicazioni operative per le istituzioni scolastiche in applicazione al D.L. n.42022, con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I^a e II^a grado.

In particolare:

- ✓ **l’art.19** “Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia” del D.L. n. 4 del 27/01/2022 dispone la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata, che ne comprovi l’effettiva esigenza, sono rese disponibili le mascherine alle istituzioni scolastiche che dovranno procedere, ex ante, ad effettuare una rilevazione di massima, prevedendo i bisogni su stime effettuate sulla base di dati storici degli alunni e del personale in auto-sorveglianza registrati nelle ultime settimane.

Per tale servizio questa istituzione ha posto in essere tutte le azioni atte a garantire il fabbisogno di mascherine FFP2 per tutti gli alunni e il personale in regime di auto-sorveglianza. **Si precisa, pertanto, che l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 vige solo ed esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati posti in regime di auto-sorveglianza.**

- ✓ **l’art.30** recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola” prevede che:
 - **c.1.** La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all’articolo 4, comma 1, letterac), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in auto-sorveglianza ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

- c. 2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 Gennaio 2022, n. 1, **si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.**

Pertanto, **in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo e secondo grado**, la famiglia **dell'alunno di scuola primaria**, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute (nota generale del Figliuolo del 28 Gennaio 2022).

Le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, delle scuole primarie, secondarie di primo grado di:

- a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata;
- b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Restano in adozione le misure per la gestione dei casi, salvo ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (USCA).

Sarà cura di questa dirigenza comunicare tempestivamente le preannunciate modifiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Emma Sterrantino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)